



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 71 dell' 08 giugno 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Piano Territoriale Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. Attuazione

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 4 gennaio 2005, n. 2 recante "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITAMENTO di soggetti eroganti servizi alla persona";

CONSIDERATO che nelle more della redazione del regolamento di cui alla Legge Regionale n. 2/2005 si applicano le disposizioni vigenti a livello nazionale;

RICHIAMATO il Piano Sociale Regionale 2016/2018 approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016 contestualmente all'approvazione di diverso assetto istituzionale, giusto Verbale n. 70/3, con il quale il Consiglio Regionale ratifica la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali, entrambi pubblicati sul BURAT Speciale n. 114 del 9.9.2016;

VISTA la D.G.R. n. 949/C del 7 dicembre 2018, ratificata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.12.2018 con verbale n.114/3, che dispone la proroga del Piano Sociale Regionale 2016/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione



A. Presidente della Regione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTA la D.G.R. n. 139 del 11 marzo 2020 che dispone l'istituzione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale in supporto all'Assessorato alla Salute e al Dipartimento Sanità per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Cura Italia" recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 48 rubricato "Prestazioni individuali domiciliari";

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 recante "Sistema dei Servizi Sociali -Emergenza Coronavirus" trasmessa con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 2470 del 27.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b) contenente le raccomandazioni per le persone anziane e l'articolo 8 contenente disposizioni specifiche per la disabilità;

VISTA la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1";

RICHIAMATE le Ordinanze di carattere contingibile ed urgente adottate, ex art. 32, comma 3 della L. 833/1978, dalla Presidente della Giunta regionale ed in particolare:

- O.P.G.R. n. 3 del 9 marzo 2020 ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

- O.P.G.R. n. 24 del 3 aprile 2020 recante "Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo";

- O.P.G.R. n. 32 del 10 aprile 2020 recante "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- O.P.G.R. n. 33 del 10 aprile 2020 recante "Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19- Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico"

- O.P.G.R. n. 41 del 20 aprile 2020 ad oggetto "Misure urgenti regionali durante l'emergenza Covid-19 - Percorso



N. Presidente della Regione

assistenziale dei pazienti con malattia rara”;

- O.P.G.R. n. 44 del 20 aprile 2020 ad oggetto *“Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* corredata dalla circolare esplicativa

- O.P.G.R. n. 55 del 5 maggio 2020 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* corredata dall'Allegato 1 e 2 nonché dal Verbale CREA Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo dell'incontro del 4 maggio 2020 ore 12 - in particolare a quanto disposto nelle pagine da 9 a 15;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 relative all'approvazione Protocolli di Sicurezza e il punto 6. dell'Ordinanza n. 60/2020;

VISTA l'O.P.G.R. n. 70 del 7 giugno 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di sicurezza”* - con specifico riferimento alle pagg. da 12 a 17 dell'Allegato all'Ordinanza citata;

CONSIDERATO che il DPCM 26 aprile 2020:

- all'articolo 3, comma 1, lettera b), fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- all'articolo 8, comma 1, prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in particolare l'art. 9 rubricato *“Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”* che:

- al comma 1 prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
- al comma 2 stabilisce che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province*



N. Presidente della Regione

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”

DATO ATTO che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" in particolare l'art. 109 rubricato "Servizi delle pubbliche amministrazioni" che al comma 1 dispone che l'articolo 48 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2”;

RICHIAMATE inoltre le indicazioni indicate nel «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto dalle parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, il 14 marzo 2020 e il Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto in data 24 marzo 2020 da CGIL CISL UIL e Ministro della Salute;

ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO – elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che “...Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva...” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;

CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il



A. Presidente della Regione

distanziamento fisico.” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse;

RITENUTO che le attività di socializzazione e relazionali, anche a distanza, hanno un valore significativo nel sostegno alle famiglie e alle persone per ridurre l’isolamento sociale e stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva alla situazione di emergenza e alle misure restrittive volte al contenimento del virus COVID-19;

CONSIDERATO necessario emanare il Piano Territoriale Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. Attuazione art 8 DPCM 26/04/2020 e art. 9 DPCM 17/05/2020 per la ripresa graduale, nel territorio regionale, delle attività e dei servizi sociali - erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali - di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l’infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà;

VISTO il Piano Territoriale - Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ripresa Attività - Fase 2- in attuazione del combinato disposto dell’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 e dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 - per la riattivazione graduale delle attività e dei servizi sociali - erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali - di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l’infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà elaborato dal Dipartimento Lavoro-Sociale della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Dipartimento Sanità con email del 08/06/2020 ha comunicato che il testo proposto è condivisibile, indicando la necessità che ciascuna Sezione del Piano Territoriale contenga la seguente integrazione del primo capoverso: “Premesso che ai suddetti servizi/strutture si applicano tutte le disposizioni previste dalle seguenti ordinanze del Presidente della Giunta regionale: n. 32 del 10 aprile 2020, n.44 del 20/04/2020 e n. 55 del 05/05/2020 - corredata dall’Allegato 1 e 2 nonché dal Verbale CREA Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo dell’incontro del 4 maggio 2020 ore 12 - *in particolare a quanto disposto nelle pagine da 9 a 13.*, ED IN PARTICOLARE L’ESSERE SOTTOPOSTI (UTENTI ED OPERATORI) AL TEST MOLECOLARE PER LA DIAGNOSTICA DI COVID-19), IN RELAZIONE AL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO , si forniscono le seguenti indicazioni:”

RITENUTO di recepire il predetto documento, salvi gli opportuni adattamenti ed integrazioni al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Abruzzo e tenuto altresì conto delle attività tuttora sospese dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;



Il Presidente della Regione

RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- Che è approvato il Piano Territoriale della Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. allegato alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali** - erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali - di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l'infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà;
- per le attività e i servizi sociali non contemplati dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale;
- che la presente ordinanza entra in vigore l'8 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
- la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore Dipartimento Lavoro –Sociale
Claudio Di Giampietro
f.to digitalmente

L'Assessore al Lavoro e alle politiche sociali
Piero Fioretti
f.to digitalmente

Il Direttore Dipartimento Sanità
Claudio D'Amario
f.to digitalmente

L'Assessore alla Salute
Nicoletta Veri
f.to digitalmente

Il Presidente
Marco Marsilio
f.to digitalmente